

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE, AUDIO E VIDEO, CHE CONSENTANO DI REALIZZARE LA MEDIA FACTORY PRESSO CASA ITALIA TOKYO 2020**

**CIG 8822694D66**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTO** l'art. 12, comma 2, lett. a) del D.lgs. 23 luglio 1999, n.242 e s.m.i., di riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

**VISTO** lo Statuto dell'Ente attualmente in vigore, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.1647 del 2 ottobre 2019 e con DPCM del 10 gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che il Decreto Legge n. 5 del 29 gennaio 2021 "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)", convertito senza modificazioni dalla Legge 24/3/2021, n.43, ha sancito l'autonomia funzionale del CONI;

**VISTO** che, con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 51 del 23 febbraio 2021 il Segretario Generale del CONI è stato nominato RUP ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 ed in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 241/1990;

**TENUTO CONTO** che il D.lgs. 50/2016 non trova applicazione agli affidamenti in favore di operatori economici aventi sede al di fuori dell'Unione Europea per prestazioni da eseguire in Paesi Extra UE;

**TENUTO CONTO** di quanto disposto dalla delibera di Giunta n. 76 del 9 Aprile 2021 avente ad oggetto le attività relative al Progetto Casa Italia Tokyo, con la quale detto Progetto è stato approvato ed è stata autorizzata la spesa complessiva per la sua realizzazione;

**CONSIDERATO** che per la realizzazione e funzionamento di Casa Italia Tokyo, si rende necessario attivare una serie di operazioni e servizi;

**TENUTO CONTO** che per la realizzazione di Casa Italia Tokyo 2020 si rende necessario allestire altresì l'Area "Media Factory", costituita da infrastrutture tecnologiche, audio e video;

**PRESO ATTO** delle ragioni di estrema urgenza rappresentate nella memoria della Direzione Marketing allegata alla presente, legate al persistere della pandemia e alla quarta ondata Covid 19 in Giappone e alla conseguente necessità di attendere che le autorità giapponesi autorizzassero e regolamentassero l'accesso al pubblico all'interno di Casa Italia, autorizzazione che è intervenuta solo il 22 giugno u.s.;

**PRESO ATTO** altresì che nella memoria della Direzione Marketing si evidenzia l'impossibilità di rivolgersi a operatori economici nazionali per la fornitura in questione e che sono stati contattati diversi fornitori locali i quali tuttavia non sono stati in condizione di poter rispondere alle esigenze del progetto Media Factory Casa Italia Tokyo a causa dell'impatto della pandemia da Covid sul mercato import-export;

**PRESO ATTO** infine che nella suddetta memoria si fa presente che, considerata l'urgenza di provvedere alla fornitura in oggetto e tenuto conto delle circostanze determinate dalla pandemia nonché delle ristrette tempistiche richieste per l'esecuzione della fornitura medesima, non sussistono le condizioni per poter chiedere al fornitore di prestare garanzia per l'eventuale inadempimento alle obbligazioni contrattuali e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di procedere, per le ragioni sopra esposte, con l'affidamento in favore di Asia Trading Company Hong Kong Ltd, della fornitura dell'infrastruttura tecnologica per la Media Factory per tutto il periodo di svolgimento dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020;

**TENUTO CONTO** che il sopracitato fabbisogno e la relativa spesa rientrano tra le attività previste ed autorizzate dalla delibera n. 76 del 9 Aprile 2021;

**ACCERTATA** la necessaria copertura finanziaria;

**DISPONE:**

l'affidamento della fornitura dell'infrastruttura tecnologica della Media Factory di Casa Italia Tokyo 2020, a Asia Trading Company Hong Kong Ltd, con sede in Wanchai Hong Kong, per un importo complessivo di € 277.500,00, oltre IVA, se dovuta.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato sulla base di quanto riportato nella memoria della Direzione Marketing allegata alla presente.

Considerata l'urgenza di provvedere alla fornitura in oggetto, tenuto conto delle circostanze determinate dalla pandemia e anche delle ristrette tempistiche richieste per l'esecuzione della fornitura medesima, si ritiene non sussistano le condizioni per poter chiedere al fornitore di prestare garanzia per l'eventuale inadempimento alle obbligazioni contrattuali e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Mornati, nella sua qualità di RUP.

**II SEGRETARIO GENERALE**  
**CARLO MORNATI**